PR-FESR 2021-2027
Procedura di selezione delle operazioni a valere sull'obiettivo specifico 2.6: Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Sub azione 2.6.1.2. "Economia Circolare - Privati"

FAQ

(versione aggiornata al 05/10/2026)

1D: Possono partecipare al bando anche aziende neocostituite?
1R: Possono partecipare anche imprese neo-costiuite. Occorre tuttavia tenere presente quanto previsto al par. 4.2.13:
Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva/inattiva al momento di presentazione della domanda. Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, lo stato "attivo" deve sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo; nel caso in cui l'effettivo esercizio dell'attività sia soggetto a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionano l'avvio, detto requisito deve sussistere al momento della presentazione della richiesta di erogazione a saldo. In ogni caso non si potrà dar luogo all'erogazione del contributo a saldo in assenza del requisito suddetto; pertanto, ove tale requisito non sia comunque dimostrato entro il termine del procedimento di verifica amministrativa dell'istanza di saldo, si procederà con la revoca dell'agevolazione ed il recupero delle quote di contributo eventualmente già erogate a titolo di anticipo e/o SAL intermedio

2D: Nella sezione dedicata ai criteri di valutazione economico finanziaria e di sostenibilità (es. Affidabilità economica) si fa sempre riferimento a " imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio". A fronte di quanto sopra si chiede se le società neocostituite e che non hanno un bilancio depositato alla data di presentazione della domanda sono ammissibili.

2R: Le società neocostituite e che non hanno un bilancio depositato alla data di presentazione della domanda sono ammissibili. In relazione al requisito di ammissibilità "affidabilità economico-finanziaria" di cui al par. 4.2.15, devono essere soddisfatti i criteri a) e c) per i quali sono fornite indicazioni specifiche per le imprese che non hanno ancora depositato il primo bilancio.

3D: Un vaglio, tritatore o escavatore rientrano tra i macchinari ammissibili?
3R. Vaglio e tritatore rientrano tra tra i macchinari ammissibili, a differenza di un escavatore.

4D: L'art. 3 prevede che sono ammesse a presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (MPMI) così come definite nell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. La scrivente XXXXX SpA è società a controllo pubblico (96% soci pubblici e 4% soci privati), la cui quota di maggioranza, pari all'84,91%, è detenuta dal Comune di XXXX. Con riferimento ai soli parametri dimensionali autonomi (personale e dati di bilancio), AISA Impianti rientra nei limiti della Media Impresa tuttavia l'Articolo 3, paragrafo 4 dell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 esclude dalla qualifica di PMI le imprese il cui capitale sia controllato per il 25% o più da enti pubblici. Premesso quanto sopra si chiede se la scrivente rientri tra i soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3 del

bando oppure se siano previste deroghe le società a partecipazione pubblica che rispettano autonomamente i requisiti dimensionali di media impresa.
4R: L'impresa non rispetta i requisiti di PMI e pertanto non è ammissibile.

5D: Le MPMI che possiedono un codice ATECO a 6 cifre (Sottocategoria) derivante gerarchicamente da una delle Divisioni ammesse indicate nell'Allegato 1 del Decreto n. 16970/2026 (a titolo esemplificativo, codici rientranti nei gruppi 38.xx.xx, 39.xx.xx, 41.xx.xx, ecc.), sono da considerarsi PIENAMENTE AMMISSIBILI ai fini della partecipazione, a condizione che l'attività non ricada nei settori espressamente esclusi dalla normativa di riferimento?
5R: Le MPMI la cui attività prevalente è classificata con un codice ATECO a 6 cifre appartenente ad una delle Divisioni ammesse indicate nell'Allegato 1 del Decreto n. 16970/2026 sono ammissibili alla partecipazione

6D: Le MPMI che presentano in Visura Camerale un codice ATECO PRIMARIO/PREVALENTE non rientrante tra quelli ammessi dall'Allegato 1, possono ugualmente partecipare all'Avviso qualora siano titolari di un codice ATECO SECONDARIO ammesso, purché regolarmente registrato e attivo al momento della presentazione della domanda (e fermo restando che il progetto di investimento sia direttamente correlato allo svolgimento di detta attività secondaria ammissibile).
6R: Le MPMI che presentano in Visura Camerale un codice ATECO primario/prevalente non rientrante tra quelli ammessi dall'Allegato 1, non possono partecipare all'Avviso neppure qualora siano titolari di un codice ATECO secondario appartenente al novero dei codici ammessi

7D: Si chiede di chiarire la precisa funzione normativa e operativa dell'allegato sopra citato; in particolare, si chiede se l'elenco dei codici ATECO ivi contenuto abbia valore TASSATIVO ED ESAUSTIVO di tutte e sole le attività ammissibili (funzione delimitativa/esclusiva), oppure se svolga una funzione ricognitiva/esplicativa di orientamento generale, indicando se l'inclusione o l'esclusione di un codice in tale tabella costituisca parametro univoco per la ricevibilità dell'istanza.
7R: L'elenco dei codici ATECO richiamato ha valore tassativo ed esaustivo

8D: Si chiede di confermare se l'acquisto di terreni (non edificati o da destinare all'insediamento produttivo) rientri tra le spese ammissibili e, in caso affermativo: a) Se sussistano limiti percentuali massimi di incidenza sul totale del piano di investimento ammissibile (es. limite del 10%); b) Se vi siano vincoli specifici relativi alla destinazione urbanistica o al legame diretto con l'intervento
8R: L’acquisto di terreni non rientra tra le spese ammissibili

9D: Si chiede di confermare se l'acquisto di fabbricati già esistenti (o porzioni di essi) da destinare all'attività aziendale sia considerata spesa ammissibile e: a) Se l'ammissibilità sia estesa anche alle spese connesse (es. opere murarie, ristrutturazione e adeguamento dell'immobile acquistato); b) Se operino limitazioni nell'ipotesi di acquisto da soggetti terzi correlati o con relazioni societarie/parentali con l'impresa richiedente.
9R: L'acquisto di fabbricati già esistenti (o porzioni di essi) da destinare all'attività aziendale non rientra tra le spese ammissibili

10D: Ove le spese di acquisto diretto fossero ammesse o parzialmente ammesse, si chiede di chiarire se sia ammissibile anche la locazione finanziaria (leasing immobiliare) con riscatto, limitatamente ai canoni imputabili al periodo di svolgimento del progetto. La conferma formale di tali principi consentirà al nostro studio di orientare correttamente la pianificazione finanziaria e la rendicontazione dei progetti per le MPMI interessate. In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
10R: Si rimanda alle risposte ai due quesiti precedenti

11D: Con la presente siamo a chiedervi la cortesia di chiarirci cosa si intende per "*attestazione del professionista*" in base a quanto specificato al punto C. del paragrafo 6.1 della "*procedura di selezione*", che riporta testualmente:
attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità

Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo la cortesia di specificarci che tipo di documento, esattamente, debba essere prodotto. Esiste un fac-simile / modello dell'attestazione richiesta? Cosa deve certificare, precisamente, il professionista?

11R: La frase riportata contiene effettivamente un refuso. Il testo corretto è il seguente: "Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una RELAZIONE TECNICA unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità".
Non è disponibile un modello di attestazione. Il professionista dovrà dimostrare attraverso la relazione il possesso dei suddetti requisiti dimensionali (secondo quanto previsto dall'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014) e di affidabilità economico finanziaria attraverso il calcolo degli indici previsti dal par. 4.2.15 del bando.

12D: Si chiede di confermare se possano essere considerate ammissibili alle agevolazioni macchine operatrici e macchine movimento terra, quali escavatori, pale, minipale e analoghe attrezzature, dotate di motore endotermico alimentato a gasolio conforme allo standard emissivo Stage V, qualora tali beni siano direttamente e funzionalmente impiegati nel processo di recupero/riciclaggio oggetto del progetto.
12R: L'acquisto di macchine di movimento terra non rientra tra gli investimenti ammissibili.

13D: Si richiede di fornire chiarimenti sui seguenti punti:
1. Ammissibilità formale: Se gli impianti autorizzati all'esercizio delle sole operazioni di R12 e/o R13 siano considerati soggetti ammissibili alla presentazione di istanza di contributo a valere sul Bando PR FESR Toscana 2021-2027 (Azione 2.6.1.2).
2. Criteri ed estensione: Qualora l'ammissibilità sia condizionata a specifici requisiti, se un progetto proposto da un impianto R12/R13 possa ritenersi ammissibile dimostrando che l'investimento produce un incremento quantitativo e qualitativo del flusso di rifiuti indirizzato verso impianti di riciclo finale (R1–R11), riducendo le frazioni di scarto destinate allo smaltimento.
13R: 1. Ammissibilità formale: tra i requisiti di ammissibilità rientra il contributo del progetto al raggiungimento del valore obiettivo per l'indicatore di risultato RCR47 (cfr. paragrafo 5.2 bando in parola). Le operazioni R12 ed R13 non sono dunque ammissibili in quanto non rientrano nella definizione di riciclo, benché funzionali alla stessa in quanto ad essa preliminari;
2. Criteri ed estensione: si veda la risposta al quesito precedente.

14D: Si chiede di confermare se possano presentare domanda:
- le società che esercitano attività di smaltimento rifiuti e che intendono acquistare macchinari finalizzati a ridurre la quantità di rifiuti smaltiti o ad aumentarne il riciclo;
- *oppure*

- le società che operano in uno dei settori individuati dai codici ATECO ammessi (es. fabbricazione di prodotti chimici) e che intendono acquistare macchinari per ridurre la quantità di rifiuti prodotti e/o per generare materia prima seconda.

14R: Possono presentare domanda le società di cui al paragrafo 3.1 del bando in parola. Le imprese ammesse sono le MPMI la cui attività prevalente è classificata con un codice ATECO a 6 cifre appartenente ad una delle Divisioni ammesse indicate nell'Allegato 1, paragrafo 3.1, del Decreto n. 16970/2026; le MPMI che presentano in Visura Camerale un codice ATECO primario/prevalente non rientrante tra quelli ammessi nel citato paragrafo non possono partecipare all'Avviso neppure qualora siano titolari di un codice ATECO secondario appartenente al novero dei codici ammessi. L'elenco dei codici ATECO richiamato ha valore tassativo ed esaustivo. Si precisa inoltre che le attività finanziabili devono contribuire al raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di output e di risultato di cui al paragrafo 5.2 del bando in oggetto.

15D: Relativamente al TECNICO ABILITATO che dovrà intervenire come certificatore, a quale albo professionale deve riferire? Ingegnere, geometra, architetto, perito industriale…
15R: E’ richiesta l’iscrizione ad un albo professionale coerente con la natura delle prestazioni richieste per l’asseverazione

16D: Relativamente a ciò che può essere oggetto del ricircolo/economia circolare: l'acqua e quindi un impianto di recupero delle acque utilizzate in produzione può essere considerato idoneo? Ad esempio: acque utilizzate per placare le polveri sottili causate dalla lavorazione specifica di determinati materiali, può essere depurata e riutilizzata? E, quindi, questo processo potrebbe essere considerato idoneo alla misura?
16R: Un impianto di recupero delle acque utilizzate in produzione non può essere considerato idoneo; si veda in merito la definizione dell’obiettivo di risultato RCR47 di cui al paragrafo 5.2 del bando

17D: E’ possibile per una azienda presentare due progetti, uno per un nuovo impianto ed un altro per il potenziamento della capacità di trattamento rifiuti, di un impianto già attivo ed autorizzato? I due impianti si troveranno in due località diverse.

17R: Non sussiste, sulla base dell'Allegato 1, un divieto espresso per una medesima impresa di presentare due distinte domande di agevolazione relative a due distinti progetti di investimento. Nel caso prospettato, la realizzazione di un nuovo impianto e il potenziamento di un impianto esistente, localizzati in due differenti unità produttive, sono riconducibili a due distinte fattispecie di “investimento iniziale” ai sensi della definizione contenuta nel bando e nell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014. La presentazione di due domande dovrebbe pertanto ritenersi ammissibile, purché ciascun progetto sia autonomamente identificabile sotto il profilo tecnico, localizzativo, finanziario e funzionale e siano rispettati, per ciascun progetto, tutti i requisiti di ammissibilità. I massimali di cui al par. 5.6 sono considerati distintamente per ciascun progetto.

18D: Per incremento della capacità produttiva cosa s’intende? L’aumento rispetto alla quantità autorizzata in AUA oppure rispetto alle quantità realmente trattate, che spesso sono inferiori a quelle autorizzate in AUA? La quantità realmente trattata potrà essere desunta dalla dichiarazione MUD?

18R: Per incremento della capacità produttiva s’intende la quantità autorizzata nell’atto pertinente. Nel caso in cui la capacità tecnica/nominale dell’impianto fosse inferiore alla capacità autorizzata è necessario presentare, all’interno della relazione tecnica, adeguata evidenza delle ragioni tecniche e tecnologiche alla base della differenza

19D: L’incremento si deve bassare su un singolo codice oppure rispetto al totale autorizzato come somma delle quantità trattate per ogni singolo codice? Cioè lo posso ottenere dalle somme degli incrementi generati da codici EER diversi?

19R: L’incremento è l’incremento totale di capacità ottenuto con la realizzazione dell’intervento di progetto

20D: Relativamente al contributo, Punto 5.6 del bando “Massimali di contributo erogabili”, il contributo è valutato sulla quantità di trattamento incrementata?

20R: Il contributo è valutato sulla quantità di trattamento incrementata

21D: Nel Punto 5.4 si parla di macchine, nello specifico si intendono solo le macchine per trattare il rifiuto oppure anche le macchine per le operazioni ausiliarie, per esempio una pala per la movimentazione dei materiali rientra tra le spese ammissibili in quanto macchina?

21R: Le macchine ammesse a finanziamento sono esclusivamente quelle che contribuiscono a garantire al rifiuto in ingresso le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologica necessarie alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’autorizzazione all’esercizio applicabile. Una pala per la movimentazione dei materiali non rientra tra le spese ammissibili

22D: La demolizione di un vecchio impianto di trattamento rifiuti con la costruzione di un nuovo impianto si configura come nuovo impianto oppure potenziamento del vecchio impianto di trattamento rifiuti?

22R: Si configura come nuovo impianto

23D: Dovendo redigere un computo metrico estimativo con il prezzario della Regione Toscana, i cui costi andranno inseriti nella tabella riportata nell’Allegato 1G, il contributo verrà calcolato sul valore del Computo prezzato? Può accadere che le offerte relative al lavoro da fare siano inferiori, quindi l’impresa potrebbe spendere realmente meno di 200.000,00 € a fronte di un computo di spesa maggiore.

23R: Nel caso in cui preventivo contenga costi inferiori a quelli del prezziario regionale, ai fini del calcolo del contributo si applica il minor costo.

24D: Il valore dell’incremento della capacità di trattamento dei rifiuti dev’essere monitorato e quindi riscontrato anche negli anni successivi alla realizzazione dell’impianto? Se un anno per varie congiunture non riusciamo a mantenere l’incremento dichiarato quali sono le conseguenze?

24R: Il valore dell’incremento della capacità di trattamento dei rifiuti è l’incremento della capacità di trattamento autorizzata. Solo nel caso in cui la capacità autorizzata fosse superiore alla capacità di trattamento tecnica/nominale dell’impianto, il valore dell’incremento della capacità di trattamento dei rifiuti è pari all’incremento di progetto della capacità di trattamento tecnica/nominale. Come precisa il paragrafo 10.6 del bando, i soggetti beneficiari devono garantire la stabilità dell’operazione ai sensi dell’articolo 65 del Regolamento UE 1060/2021 per i valori di progetto dell’intervento per quanto riguarda l’indicatore di risultato e l’indicatore di output (paragrafo 5.2 del bando)

25D: Il tecnico abilitato che assevera la relazione tecnica deve essere esterno ed indipendente dalla azienda che presenta domanda? O potrebbe essere lo stesso Legale rappresentante della azienda o un suo dipendente?

25R: Il tecnico abilitato che assevera la relazione tecnica deve essere esterno ed indipendente dalla azienda

26D: Che genere di qualifiche deve avere chi assevera la relazione?

26R: E' sufficiente la regolare iscrizione ad un Albo professionale coerente con la natura delle prestazioni richieste

27D: Per le altre dichiarazioni tecniche (DNSH, Carbon proofing) il firmatario è il Legale rappresentante della azienda, è corretto?

27R: Si conferma

28D: Determinazione dell'incremento della capacità di riciclo e coordinamento con i titoli autorizzativi ambientali: Il paragrafo 5.2 prevede che le proposte progettuali debbano comportare un "incremento della capacità di trattamento rispetto alla situazione iniziale". Alla luce di tali disposizioni, si chiede innanzitutto di chiarire rispetto a quale valore debba essere determinato l'incremento della capacità di trattamento/riciclo. Si chiede inoltre di chiarire se l'incremento della capacità richiesto dal bando debba necessariamente tradursi in un incremento della capacità massima autorizzata dell'impianto oppure se il requisito possa essere soddisfatto attraverso un incremento della capacità tecnica e/o della quantità effettivamente trattabile e riciclabile, anche rimanendo entro i quantitativi massimi già assentiti dal titolo autorizzativo ambientale vigente.

28R: La capacità iniziale deve essere intesa come capacità tecnica/nominale degli impianti esistenti. Nel caso in cui la capacità tecnica/nominale sia inferiore alla capacità autorizzata la documentazione tecnica allegata alla domanda deve dare evidenza della differenza tra capacità tecnica/nominale e capacità autorizzata

29D: Documentazione relativa allo scenario controfattuale di cui all'art. 47 del Regolamento (UE) n. 651/2014: Il paragrafo 5.2 della procedura stabilisce, infatti, che le proposte progettuali devono rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023, "con particolare riguardo all'art. 47, comma 7". Considerato che l'applicazione dell'art. 47 comporta la necessità di individuare e documentare, nei casi previsti, lo scenario controfattuale rispetto al quale determinare i costi ammissibili dell'investimento, si chiede di chiarire: in quale documento o sezione della domanda di contributo debbano essere riportati gli elementi tecnici ed economici relativi allo scenario controfattuale e in quale modalità debba essere fornita la relativa documentazione giustificativa.

29R: Gli elementi tecnici ed economici relativi allo scenario controfattuale devono essere inseriti nella Relazione tecnica di cui all'Allegato 1 E). La documentazione da essere produrre per comprovare lo scenario controfattuale deve consistere in relazioni tecniche comparative

30D: Mezzi targati classificati come mezzo d'opera: Considerato che gli interventi finanziabili possono comprendere beni strumentali destinati al trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti, si chiede di chiarire se possano essere considerate ammissibili le spese relative all'acquisto di mezzi targati classificati, ai sensi della normativa vigente, come "mezzi d'opera", qualora gli stessi siano direttamente ed esclusivamente funzionali al ciclo produttivo e alle attività di trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti oggetto del progetto.

30R: I mezzi d'opera non rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento

31D: Allegato 1 F DNSH e Scheda tecnica n. 17 – “Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi”: Si chiede di chiarire quale sia la corretta modalità di assolvimento degli obblighi DNSH. In particolare, si chiede se, ai fini della partecipazione al bando, sia sufficiente compilare l’Allegato 1 F secondo le indicazioni di carattere generale in esso contenute oppure se, tenuto conto del richiamo alla Guida Operativa MEF e della “Mappatura 2” riportata a pag. 26 della stessa, per gli interventi riguardanti impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti debbano essere applicati e puntualmente verificati i requisiti specifici previsti dalla Scheda tecnica n. 17 “Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi”.

31R: Ai fini della partecipazione al bando è sufficiente compilare l’Allegato 1 F secondo le indicazioni in esso contenute

32D: Requisiti dell’ asseveratore Allegato 1 E Relazione tecnica: si chiede di precisare se il professionista incaricato debba possedere una comprovata esperienza professionale nel settore ambientale e/o nella progettazione e valutazione di impianti di trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti.

32R: E’ sufficiente la regolare iscrizione ad un Albo professionale coerente con la natura delle prestazioni richieste

33D: Si chiede di chiarire se, nel caso in cui, in fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, queste fossero inferiori rispetto alla spesa inizialmente ammessa a contributo, quest’ultimo in fase di erogazione verrebbe ridotto in misura direttamente proporzionale al rapporto “*spese effettive / spese inizialmente ammesse a contributo*”, anche nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta consentirebbe di raggiungere comunque i massimali previsti dal paragrafo 5.6 e di sottostare all’intensità del contributo prevista dal paragrafo 5.7

33R: Qualora l'investimento effettivo dovesse ridursi rispetto a quanto preventivato in domanda, il contributo spettante verrà ricalcolato applicando l'aliquota del 50% (richiesta in domanda) sulle spese realmente sostenute e ammissibili, fermo restando il limite massimo erogabile di 300.000,00 euro. Si rammenta, con l'occasione, che ai sensi del par. 8.2.3 del bando, "La mancata rendicontazione finale delle spese nei termini sopra indicati e per un importo ammissibile non inferiore al 70% dell’investimento ammesso e/o la mancata presentazione della relazione tecnica finale determinerà, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza dei termini, l’avvio del procedimento di revoca dell’intero finanziamento ai sensi del paragrafo 15, secondo le modalità, termini e procedure di cui al successivo paragrafo 16".

34D: E’ ammissibile l’acquisto di beni strumentali usati?

34R: le caratteristiche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi agli standard pertinenti; Il prezzo del materiale usato deve essere non superiore al suo valore di mercato e inferiore al costo del materiale simile nuovo; si deve inoltre garantire, ai sensi del paragrafo 15 del bando "Obblighi del beneficiario" di non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati per tutto il tempo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del RG. UE n. 1060/2021 (3 anni dalla data di erogazione del saldo. Inoltre la spesa deve comunque soddisfare il requisito sostanziale del par. 5.4 (costo di investimento, capitalizzabile, strettamente connesso alla realizzazione dell'intervento) e il test dell'art. 47 c.7 (costo supplementare rispetto al "processo tradizionale"). Ulteriori specificazioni potranno essere fornite nell’ambito delle Linee Guida di Rendicontazione di prossima emanazione

35D: La domanda di investimento può riguardare anche solo una tipologia di spesa tra quelle indicate al paragrafo 5.4 Criteri di ammissibilità della spesa?

35R: La seconda voce di spesa "Spese per acquisizione di beni strumentali, quali macchinari, attrezzature e impianti, hardware e di beni immateriali e intangibili, quali brevetti, marchi, licenze purché strettamente connesse alla realizzazione degli interventi" deve essere necessariamente presente. Le altre sono eventuali

36D: Sono ammessi l'acquisto di muletti o l'acquisto di caricatori a ragno (pinza a polipo per raccolta e triturazione rifiuti)?

36R: E' ammesso in via esclusiva l'acquisto di mezzi funzionali a conferire ai rifiuti in ingresso all'impianto in progetto le caratteristiche chimiche, fisiche o merceologiche prescritte dall'ordinamento applicabile per la cessazione della qualifica di rifiuto. Non è dunque ammissibile l'acquisto di muletti mentre l'acquisto di caricatori a ragno è ammissibile a condizione che rispetti la condizione di cui sopra, rispetto di cui dovrà essere fornita adeguata evidenza all'interno della relazione tecnica di progetto.

37D: E' ammesso l'acquisto di un impianto di imballaggio?

37R: Non è ammesso l'acquisto di un impianto di imballaggio

38D: Dovendo procedere all’acquisto di un vaglio trituratore, si chiede se, considerato che le pale gommate risultano strettamente funzionali e necessarie all’alimentazione del vaglio stesso, l’acquisto delle suddette pale possa essere considerato una spesa ammissibile ai fini del bando.

38R: Non è ammesso l'acquisto di pale gommate

39D: Chiediamo un chiarimento in merito alla possibilità per il medesimo soggetto beneficiario di presentare contemporaneamente due distinte domande di agevolazione. I due progetti prevedono differenti tipologie di macchinari, differenti configurazioni tecniche e distinti quadri economici e sono concepiti come investimenti alternativi, nel senso che la realizzazione dell’uno escluderebbe la realizzazione dell’altro. Si chiede pertanto conferma che: 1.il medesimo soggetto beneficiario possa presentare, nell’ambito della stessa procedura selettiva, entrambe le domande; 2. la presentazione contemporanea delle due istanze non costituisca causa di irricevibilità o inammissibilità di una o di entrambe; 3. qualora entrambe risultassero ammesse e finanziabili, sia possibile procedere successivamente con una sola delle due operazioni, rinunciando formalmente all’altra prima della relativa realizzazione e fruizione dell’agevolazione.

39R. Non sussiste, sulla base dell'Allegato 1, un divieto espresso per una medesima impresa di presentare due distinte domande di agevolazione relative a due distinti progetti di investimento. La presentazione di due domande dovrebbe pertanto ritenersi ammissibile, purché ciascun progetto sia autonomamente identificabile sotto il profilo tecnico, localizzativo, finanziario e funzionale e siano rispettati, per ciascun progetto, tutti i requisiti di ammissibilità. Per quanto attiene inoltre il paragrafo 5.6 i massimali devono essere considerati distintamente per ciascun progetto. Per quanto riguarda il terzo quesito relativo alla rinuncia, questa è possibili nei termini previsti dal par. 7 del bando.

40D. E’ ammissibile un impianto di lavaggio automatizzato per i fusti in plastica (utilizzati per contenere i prodotti aziendali venduti), che anziché essere destinati allo smaltimento potrebbero venire ritirati direttamente dalla nostra azienda dai propri clienti e riutilizzati più volte dopo idoneo

trattamento di lavaggio (il ciclo di vita di questi contenitori può arrivare fino a 5 anni e il costo degli stessi è crescente anche a causa dell'incremento dei costi energetici)?;

40R. L'intervento non è ammissibile a finanziamento.

41D. E' ammissibile un impianto di frantumazione della plastica, destinato invece a trattare quei contenitori giunti a fine ciclo o danneggiati o comunque non riutilizzabili, al fine di poterli cedere ad aziende che operano nel settore della lavorazione di materiale plastico di recupero;

41R. L'intervento è ammissibile a finanziamento a condizione, tra le altre, che contribuisca al raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori RCR47 ed RCO34 di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato 1 "procedurta di selezione" del bando in parola.

42D. E' ammissibile la ristrutturazione edilizia (con bonifica da amianto) di un capannone aziendale, attualmente dismesso, nel quale andare a collocare ESCLUSIVAMENTE i due impianti di cui ai punti precedenti (che devono essere mantenuti separati dagli altri corpi di fabbrica nei quali viene svolta l'attività aziendale). Si tratta, a nostro avviso, di spese di investimento per la realizzazione di opere edili e impiantistiche strettamente connesse alla installazione e posa in opera di macchinari, impianti che per loro caratteristiche non possono essere collocati in un piazzale all'aperto.

42R. L'intervento non è ammissibile a finanziamento.

43D. Nell'ambito di un impianto autorizzato al recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi, si chiede se possa essere considerato ammissibile un caricatore industriale semovente (Material Handler) specificamente progettato per il settore rifiuti e dotato di benna a polipo, utilizzato per la movimentazione dei rifiuti sfusi all'interno dell'impianto, l'alimentazione delle presse imballatrici e il carico dei materiali sui mezzi in uscita. Si precisa che il bene non è destinato ad attività di scavo. Si chiede se tale fattispecie rientri tra le macchine ammissibili di cui al par. 5.4 o ricada nell'esclusione indicata nelle FAQ 12, 21 e 30.

43R. L'investimento non è ammissibile al bando. E' ammesso in via esclusiva l'acquisto di mezzi in grado di conferire ai rifiuti in ingresso all'impianto in progetto le caratteristiche chimiche, fisiche o merceologiche prescritte dall'ordinamento applicabile per la cessazione della qualifica di rifiuto. Non è dunque ammissibile in alcun caso l'acquisto di mezzi da destinare in via esclusiva alla movimentazione dei rifiuti.

44D. Si chiede se siano ammissibili compattatori scarrabili dotati di pressa e sistemi digitali di monitoraggio, di proprietà del beneficiario ma concessi in utilizzo/noleggio presso aziende conferitrici di carta e plastica, finalizzati alla compattazione del rifiuto alla fonte, all'aumento delle quantità trasportabili per viaggio e all'ottimizzazione dei flussi destinati all'impianto di recupero del beneficiario. Si chiede in particolare se sia rispettato il requisito di cui al par. 4.2.2 relativo alla localizzazione del progetto presso l'unità produttiva del beneficiario.

44R. L'investimento non è ammissibile al bando

45D. al paragrafo 4.2.2. del bando, denominato "LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO", al quarto capoverso riporta le testuali parole "Ai soli fini di ammissione delle spese potranno essere prese in considerazione sedi complementari di progetto purché rispondenti alle definizioni di sede produttiva - che cosa si intende per sedi COMPLEMENTARI?

45R. Occorre far riferimento alla definizione di "Unità produttiva" presente nel Glossario del bando: “Unità produttiva”: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L’unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile nel caso di PMI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell’impresa;".

46D. Al paragrafo 5.2 riporta testualmente che "Le proposte progettuali dovranno riguardare interventi: - che prevedono un incremento di trattamento rispetto alla situazione iniziale - si chiede di chiarire che cosa vuol dire situazione iniziale?

46R. La situazione iniziale si riferisce alla capacità ante operam dell'impianto. La capacità iniziale deve essere intesa come capacità tecnica/nominale degli impianti esistenti. Nel caso in cui la capacità tecnica/nominale sia inferiore alla capacità autorizzata la documentazione tecnica allegata alla domanda deve dare evidenza della differenza tra capacità tecnica/nominale e capacità autorizzata

47D. Al paragrafo 5.3.1. Termine iniziale per la realizzazione del progetto - vorremmo comprendere meglio che cosa si intende per "acquisizioni degli attivi"?

47R. Si fa riferimento al caso di "acquisizione di attivi (ndr. beni materiali e immateriali) appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore."

48D. al paragrafo 5.4. Criteri di ammissibilità della spesa - al terzo comma lettera c) risultano ammissibili le spese per acquisizione di servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto, necessarie e strettamente connesse alla preparazione e realizzazione degli interventi - si chiede se i servizi per l'analisi dei requisiti di ammissibilità, inclusi gli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici, rientrano fra le spese ammissibili.

48R. I servizi di consulenza relativi ad analisi dei requisiti di ammissibilità, inclusi gli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici, rientrano fra le spese ammissibili non rientrano tra quelli ammessi in quanto non sono "strettamente connessi e necessari alla preparazione e realizzazione degli interventi" ma piuttosto alla presentazione della domanda di contributo

49D. al paragrafo 5.8 Cumulo dell'Agevolazione - Si chiede se gli investimenti in macchinari e impianti ammissibili all'interno del progetto possono essere oggetto di cumulo con la detrazione fiscale dell'IPERAMMORTAMENTO?

49R. Alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 431, della Legge n. 199/2025 in combinato disposto con la previsione del par. 5.8 del bando (che richiama l'art. 8 GBER), la cumulabilità è possibile solo in presenza di tutte e tre le presenti condizioni:

1. nettizzazione obbligatoria: la maggiorazione iperammortamento si calcola sul costo del macchinario *al netto* del contributo FESR già riconosciuto sulla stessa voce di spesa (non sul prezzo lordo di fattura).
2. tetto al costo sostenuto: contributo FESR + risparmio fiscale da iperammortamento non possono, nel complesso, eccedere il costo effettivamente sostenuto (vincolo di *no double funding* espressamente richiamato anche nel comma 431)

3. vincolo GBER del bando regionale (par. 5.8): se si opera sugli stessi costi ammissibili, il cumulo tra il contributo FESR e altri aiuti di Stato non deve comunque superare l'intensità massima prevista dall'art. 47 GBER per la specifica fascia dimensionale (60% micro/piccola, 50% media).

50D. Al paragrafo 6.3.1. alla voce Criteri di premialità - spetta un premio ai progetti sviluppati da imprese costituite da giovani - chiarire meglio il parametro, ossia che cosa si intende per giovani e se basta che lo fossero quando hanno costituito la società?

50R. Occorre far riferimento alla definizione presente nel Glossario: *"Impresa giovanile": impresa in possesso al momento della presentazione della domanda di almeno uno dei seguenti requisiti: a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a 40 anni; a) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche; b) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a 40 anni; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all' agevolazione.*

51D. Si richiede un chiarimento rispetto a questo passaggio: "*Le proposte progettuali dovranno riguardare interventi: che interessino in quota prevalente il trattamento di rifiuti originati nel territorio regionale*"; Per un'azienda che come attività *core* separa/smaltisce/ricicla materiali provenienti da altre attività (non solo toscane) tale requisito come può configurarsi?

51R. Per quota prevalente è da intendere che oltre metà dei rifiuti in ingresso all'impianto di progetto dovrà avere come provenienza unità locali sul terriorio della Regione Toscana

52D. Un'impresa attualmente operativa in Toscana intende trasferire il proprio impianto di trattamento da una sede produttiva esistente a una nuova sede, anch'essa ubicata in Toscana, prevedendo contestualmente il potenziamento dell'impianto e l'incremento della relativa capacità di trattamento e riciclaggio. L'impresa dispone già dell'autorizzazione necessaria a svolgere l'attività presso la nuova sede. Si chiede pertanto di confermare se una configurazione di questo tipo possa essere considerata ammissibile ai fini del Bando, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti per la localizzazione dell'intervento e la disponibilità dell'area. In caso affermativo, si chiede inoltre di chiarire quali spese connesse all'operazione possano essere considerate ammissibili e, in particolare, se possano rientrare tra le spese eleggibili anche i costi direttamente connessi al trasferimento dell'impianto esistente dalla sede attuale alla nuova sede, oltre agli investimenti relativi al suo potenziamento, all'installazione e agli eventuali nuovi macchinari, attrezzature e impianti.

52R. La configurazione proposta è ammissibile. Non rientrano tra le spese eleggibili i costi direttamente connessi al trasferimento dell'impianto esistente dalla sede attuale alla nuova sede; le spese ammissibili sono nnel combinato disposto di quanto contengono il paragrafo 5.4 e 5.5 dell'allegato 1 "procedura di selezione" al bando.

53D. Con riferimento all'individuazione del massimale di contributo previsto dal Bando in funzione della capacità di riciclo espressa in tonnellate/anno, si chiede di chiarire quale quantità debba essere presa a riferimento ai fini dell'inquadramento nelle relative fasce. In particolare, nel caso di un

impianto dal cui processo di trattamento derivino sia prodotti/materiali qualificati come End of Waste, sia CSS destinato a recupero energetico, si chiede se, ai fini della determinazione della capacità/quantità di riciclo rilevante per il massimale di contributo, debba essere considerata esclusivamente la quantità di prodotti/materiali ottenuti attraverso il riciclaggio (ivi compresi gli End of Waste) oppure se possa concorrere anche la quota di CSS destinata a recupero energetico. Si precisa che, nel caso prospettato, il CSS in uscita mantiene un codice EER e la qualifica di rifiuto ed è successivamente destinato a recupero energetico; tale flusso, pertanto, non determina di per sé una produzione di materiale riciclato/End of Waste nell'ambito del processo considerato. Il chiarimento risulta necessario per individuare correttamente il parametro da utilizzare ai fini dell'applicazione delle fasce di massimale previste dal Bando.

53R. Ai fini della determinazione della capacità/quantità di riciclo rilevante per il massimale di contributo di cui al paragrafo 5.6 dell'allegato 1 "procedura di selezione" al bando, il dato di riferimento, in tonnellate/anno, è esclusivamente l'aumento della capacità di riciclaggio di progetto, da intendere come incremento della quantità di rifiuti totali in ingresso all'impianto. Il dato sugli output rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione 2 "Efficacia del processo di recupero – riciclo" di cui al paragrafo 6.3.1 dell'allegato 1 "procedura di selezione" al bando" ed allo scopo il numeratore del parametro di valutazione è il totale delle materie prime seconde/end of waste in uscita dal'impianto ai sensi dell'articolo 184-ter del Dlgs n.152/2006 e smi. Analogo vincolo si applica al calcolo del parametro di valutazione "Quantità aggiuntiva di rifiuti riciclati realizzata con l'intervento (tonnellate anno)" di cui al criterio di selezione 1

54D. In merito alla determinazione dei flussi materiali in uscita e alla determinazione dei Criteri Tecnici 1b (Quantità aggiuntiva di rifiuti riciclati) e 2 (Resa del processo %): Materie Prime Seconde / End of Waste (EoW) - Si chiede conferma che per la quantificazione dell'Indicatore di Risultato RCR47 ("Riciclaggio dei rifiuti") debbano essere considerate esclusivamente le tonnellate annue di materiali in uscita che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/2006, del Regolamento (UE) n. 333/2011 per i rottami metallici e della norma UNI EN 643 per la frazione di carta e cartone (EER 20.01.01 e 15.01.01), scortati da Documento di Trasporto (DDT) commerciale verso le filiere siderurgiche e cartarie. Scarti di Selezione non riciclabili (EER 19.12.12): Si chiede di confermare che la frazione residua di scarto derivante dalla lavorazione (codice EER 19.12.12), destinata a recupero energetico in operazione R1 (senza qualifica di EoW), debba essere riportata nel bilancio di massa per attestare l'efficacia del processo (Criterio 2), ma debba essere esclusa dal conteggio delle tonnellate riciclate ai fini dell'indicatore RCR47.

55R. Si conferma che per la quantificazione dell'Indicatore di Risultato RCR47 ("Riciclaggio dei rifiuti") debbano essere considerate esclusivamente le tonnellate annue di materiali in uscita che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 e norme ivi richiamate. Il valore del criterio di selezione 2 di progetto (paragrafo 6.3.1 della procedura di selezione allegata al bando) è uguale alla quantità, in tonnellate anno di materiali in uscita che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 e norme ivi richiamate diviso la quantità di rifiuti in tonnellate anno di progetto in ingresso all'impianto

56D. Se la mia attività risulta ancora inattiva il codice ateco compare solo all'agenzia delle entrate non in camera di commercio va bene?

56R. Il codice di attività ateco (rientrante tra quelli ammissibili) deve risultare da visura camerale, ancor'chè l'impresa sia ancora inattiva. Il par. 4.2.13 prevede che: *"Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, lo stato "attivo" deve sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione..."*

57D. In merito al Durc essendo l'attività inattiva e quindi senza dipendenti non iscritta ne all'INPS ne all'INAIL il durc non è possibile neanche richiederlo, quindi per questa situazione come faccio a dichiarare che sono in regola con il durc? Che devo fare per evitare l'esclusione?

57R. Nel caso descritto il Durc da come esito "da non elaborare", in tal caso il requisito si ritiene assolto

58D. Polizza catastrofale: l'obbligo di sottoscrizione della polizza non avendo ancora l'immobile ma solo il terreno posso evitare di farla al momento della presentazione della domanda ? e magari ad investimento completato in sede rendicontazione sottoscrivere la polizza?

58R. In base a quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata dal bando e dalle relative FAQ del MIMIT, allo stato attuale (solo terreno, impresa non ancora attiva) l'obbligo non risulta esigibile, ma va soddisfatto non appena l'immobile/impianti vengono realizzati ed entrano in funzione.

59D. Anche gli allegati vanno firmati digitalmente dal rappresentante legale? Per la relazione tecnica (modello 1F) chi la sottoscrive digitalmente il tecnico che l'ha fatta o il rappresentante legale o tutti e due digitalmente?

59R. Gli allegati devono essere firmati dal legale rappresentante, tranne la relazione tecnica (allegato 1E) che deve essere sottoscritta dal tecnico abilitato

60D. Ho un'azienda con codice attività prevalente 23.63.00 che deve investire in un nuovo impianto di lavorazione materiali inerti per la trasformazione e produzione di conglomerati cementizi, è ammissibile?

60R. L'attività prevalente 23.63.00 è nel novero dei codici ammessi. In merito all'attività di lavorazione materiali inerti per la trasformazione e produzione di conglomerati cementizi si richiama che i criteri di ammissibilità includono il concorso obbligatorio del progetto al raggiungimento degli obiettivi specifici di output RCO34 e di risultato RCR47 nei terminini di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato 1 al decreto 16970/2026

61D. Si chiede di chiarire il caso di un'impresa la cui attività prevalente a livello di sede legale sia classificata con un codice ATECO **non** compreso fra quelli ammessi, ma che disponga di una unità locale, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e destinataria dell'intervento, per la quale il Registro riporti come **attività prevalente esercitata nell'unità locale** un codice ATECO **compreso** fra quelli ammessi dal paragrafo 3.1 e dall'elenco della D.G.R. n. 704 del 3/6/2025. In particolare, si chiede di confermare se il requisito del paragrafo 3.1 debba intendersi riferito esclusivamente all'attività prevalente dell'impresa nel suo complesso, oppure se possa ritenersi soddisfatto quando il codice ATECO ammesso sia quello prevalente dell'unità locale oggetto dell'intervento. In caso di risposta affermativa, quale documentazione debba essere prodotta a dimostrazione (visura camerale con evidenza dell'unità locale, dichiarazione sostitutiva, altro).

61R. Si evidenzia che l'Allegato 1A (modello di domanda) riporta al punto 24 la seguente dichiarazione: "24) che il progetto riguarda interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva

locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 3.1. della procedura di selezione". Alla luce di quanto sopra il requisito del paragrafo 3.1 può ritenersi soddisfatto quando il codice ATECO ammesso sia quello prevalente dell'unità locale oggetto dell'intervento, come da risultanze della visura camerale.

62D. Se il trasferimento del macchinario, successivamente alla realizzazione dell'investimento agevolato, presso un'altra unità locale del medesimo soggetto gestore, situata a circa 20 km dall'impianto originario, possa configurare una fattispecie di delocalizzazione ai sensi del punto 4.2.18 del bando.

62R. Si precisa che il trasferimento di un macchinario dall'unità produttiva oggetto dell'investimento ad altra unità locale del medesimo beneficiario, entrambe situate nel territorio della Regione Toscana, non configura, di per sé, una fattispecie di delocalizzazione ai sensi del paragrafo 4.2.18. La definizione di "delocalizzazione" contenuta nel Glossario del bando riguarda infatti il trasferimento dell'attività produttiva, o di parte di essa, verso uno stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'Accordo SEE, nonché il trasferimento dell'attività produttiva dal territorio regionale verso aree SEE. Resta fermo che l'eventuale trasferimento del bene deve garantire il rispetto degli obblighi relativi alla localizzazione, alla stabilità dell'operazione e al mantenimento della destinazione e delle finalità dell'investimento agevolato, nonché degli obiettivi di progetto. Pertanto, il trasferimento potrà essere valutato nell'ambito della disciplina delle variazioni del progetto, previa autorizzazione dell'Amministrazione, verificando che la seconda unità locale costituisca una sede produttiva del beneficiario e che siano mantenuti gli obiettivi e le finalità dell'investimento agevolato.

63D: Alla luce del bando e, in particolare, del paragrafo 4.2.13 ("Stato di attività"), si chiede di confermare quanto segue:

1. Ammissibilità e Autorizzazioni: Se la mancata disponibilità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto alla data di presentazione della domanda costituisca causa di inammissibilità o se, come desumibile dall'Allegato 1A (Sezione C.1, Criterio 4), l'iter autorizzativo possa essere avviato e concluso successivamente durante la realizzazione del progetto, comportando la sola mancata attribuzione del relativo punteggio di cantierabilità.
2. Stato di attività e erogazioni (SAL/Saldo): Se, trattandosi di un'attività il cui esercizio è subordinato per legge al preventivo rilascio di autorizzazioni ambientali, il requisito dello stato "attivo" debba sussistere al momento della richiesta di erogazione a Saldo anziché al primo SAL/anticipo, permettendo così alla società di rimanere inattiva durante la fase di cantiere e di realizzazione dell'investimento.
3. Titolo dell'area: Se, ai fini dell'ammissibilità formale dell'istanza, sia sufficiente disporre del titolo di godimento dell'area (es. locazione/comodato con autorizzazione del proprietario) e della compatibilità urbanistica della stessa.

63R: Si risponde di seguito ai quesiti:

1) la mancata disponibilità dell'autorizzazione all’esercizio dell’impianto alla data di presentazione della domanda non costituisce causa di inammissibilità ma è rilevante per l'attribuzione del punteggio ai sensi del par. 6.3.1
2) Ai sensi del par. 4.2.13, il requisito di stato "attivo" *deve sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell’agevolazione pubblica a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo; nel caso in cui l’effettivo esercizio dell’attività sia soggetto a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionano l’avvio, detto requisito deve sussistere al momento della presentazione della richiesta di erogazione a saldo.*
3) Ai sensi del punto 27 dell'All. 1A: Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell’area (allegando il relativo titolo) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione dell’intervento oggetto di domanda e con la quale si assume l’impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all’art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060.

64D: Al punto 5.6 – MASSIMALI DI CONTRIBUTO EROGABILE, per capacità di riciclo si intende di capacità di riciclo complessiva successiva all’intervento o deve essere tenuto conto della capacità di riciclo al momento della presentazione della domanda e quindi precedente all’intervento che si vuol fare?

64R: Il par. 5.6 fa riferimento alla capacità di riciclo aggiuntiva imputabile al progetto finanziato, ovvero la "capacità aggiuntiva di trattamento di rifiuti per il riciclaggio realizzata con l’intervento (tonnellate/anno)", indicata alla riga 1 dei criteri di valutazione (cfr 20R e 53R).